considerando che quest'asta è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1308/69 [2]; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la sesta asta particolare, della situazione dei mercati e del fatto che si tratta di burro destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sesta asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1034/69, che termina il 14 luglio 1969, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 25,00 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1969

con la quale si autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento dei dazi previsti nella loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune, per quanto concerne i tabacchi di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(69/276/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

viste le lettere del 22 maggio 1969, del 27 maggio 1969 e del 28 maggio 1969, con le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento dei dazi previsti dalla loro tariffa doganale per quanto concerne i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D,

considerando che, ai sensi delle disposizioni di cui alla decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 [3], dal 1° luglio 1968 gli Stati del Benelux dovrebbero applicare integralmente ai tabacchi lavorati provenienti dai paesi terzi i dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, tenuto conto del sistema fiscale vigente nei paesi del Benelux, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune, anche se diminuiti dei $^2/_5$ e poi, a partire dal 1° gennaio 1970, dei $^3/_5$ delle riduzioni concordate al termine degli ultimi negoziati in seno al GATT, determinerebbe un notevole aggravio dell'onere fiscale globale sui tabacchi lavorati provenienti dai paesi terzi, provocando pertanto un sensibile rialzo del prezzo al consumatore; che in tal modo le importazioni dai paesi terzi negli Stati del Benelux di tabacchi lavorati risulterebbero ostacolate;

---

[1] GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 9. 7. 1969, pag. 6.

[3] GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2971/66.

considerando che i succitati effetti non possono essere evitati mediante una generale riduzione delle aliquote delle imposte di fabbricazione gravanti sui prodotti in questione a motivo, in particolare, delle gravi ripercussioni che ne risulterebbero sulle entrate di bilancio;

considerando che, di conseguenza, occorre ammettere che i paesi del Benelux devono far fronte a difficoltà particolari; che, con tutta probabilità, tali difficoltà potrebbero essere attenuate o persino eliminate con l'armonizzazione dei sistemi fiscali interni relativi ai tabacchi lavorati; che a tal proposito è attualmente all'esame del Consiglio una proposta di regolamento relativa alle imposte che colpiscono il consumo di tabacchi lavorati e diverse da quelle sulla cifra d'affari; che, secondo tale proposta, l'imposta di consumo dovrebbe essere riscossa sulla base del prezzo di vendita al minuto, comprensivo del dazio doganale, sistema in vigore nei paesi del Benelux; che, qualora detta armonizzazione avvenisse alle condizioni indicate, è probabile che il Consiglio sarebbe indotto a modificare in misura notevole i dazi previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti in questione;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere concessa soltanto per un periodo limitato; che occorre pertanto limitare al 30 giugno 1970 la durata dell'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 26;

considerando che, vista la natura delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri in questione, occorre limitare l'applicazione della presente decisione ai prodotti importati dai paesi terzi nei suddetti Stati per esservi immessi in consumo;

considerando che le sottovoci tariffarie relative ai tabacchi lavorati cui si riferisce la presente decisione non rappresentano per il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi più del 5 % del valore delle importazioni dai paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici; che il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi non hanno sinora ottenuto l'autorizzazione a differire, in virtù dell'articolo 26, il ravvicinamento dei dazi della loro tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per altre voci tariffarie e per un periodo che comprende, in tutto o in parte, quello previsto dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1º luglio 1969 e fino al 30 giugno 1970, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a differire l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D, importati da paesi terzi nei suddetti Stati membri allo scopo di esservi immessi al consumo.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1969

che determina le restituzioni medie più basse per il finanziamento delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per il periodo di contabilizzazione 1965/1966

(69/277/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [1], modificato in ultima istanza dal regolamento (CEE) n. 1892/68 [2], in particolare l'articolo 4,

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
[2] GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.